

Verbale di Accordo

Roma, 21 novembre 2022

tra

TIM S.p.A.

e

le Organizzazioni Sindacali SLC-CGIL, FISTel-CISL, UILCom-UIL, UGL Telecomunicazioni,
unitamente al Coordinamento Nazionale RSU TIM

1. In data 21 novembre 2022, nell'ambito della procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli artt. 4 e 24 della Legge n. 223/1991 e s.m.i., le Parti hanno sottoscritto uno specifico Accordo i cui contenuti si intendono qui integralmente richiamati.
2. In relazione alle casistiche di accompagnamento alla cessazione del rapporto di lavoro indicate nel Verbale di accordo sopra richiamato, le Parti convengono le seguenti misure economiche:
 - a) Ai lavoratori che nel corso o al termine del periodo di percezione dell'indennità NASpl spettante alla cessazione del rapporto di lavoro maturino il diritto alla decorrenza, secondo la legislazione vigente all'atto del recesso, del trattamento pensionistico, di vecchiaia o anticipato, l'Azienda riconoscerà all'atto della cessazione dal servizio, a titolo di incentivo all'esodo, a fronte della rinuncia ad impugnare il licenziamento, fino al raggiungimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico e comunque per un periodo massimo di 24 mesi, un importo pari alla differenza netta tra il 100% della retribuzione mensile, in atto al momento della cessazione e quanto percepito mensilmente a titolo di NASpl.
 - b) Ai lavoratori che nel corso o al termine del periodo di percezione dell'indennità NASpl spettante alla cessazione del rapporto di lavoro non maturino il diritto alla decorrenza, secondo la legislazione vigente all'atto del recesso, del trattamento pensionistico, di vecchiaia o anticipato, l'Azienda riconoscerà all'atto della cessazione dal servizio, a titolo di incentivo all'esodo, a fronte della rinuncia ad impugnare il licenziamento, per il periodo della percezione della NASpl e comunque fino a massimo di 24 mesi, un importo pari alla differenza netta tra il 100% della retribuzione mensile in atto al momento della cessazione e quanto percepito mensilmente a titolo di NASpl, unitamente a una ulteriore somma -sempre a titolo di incentivo all'esodo a fronte della rinuncia ad impugnare il licenziamento- il cui importo sarà determinato dall'Azienda in relazione alle situazioni previdenziali, reddituali, lavorative dei singoli dipendenti interessati.
3. Tali misure saranno riconosciute ai lavoratori a titolo di incentivo all'esodo a fronte della rinuncia ad impugnare il licenziamento e comunque, subordinatamente alla preventiva sottoscrizione di un verbale conciliativo ai sensi dell'art. 2113 del codice civile, con rinuncia

da parte del lavoratore a qualunque diritto, azione o pretesa, presente o futura, attivata o meno, traente origine dallo stesso o dalla sua risoluzione. Il verbale sarà sottoscritto in sede protetta ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c.

Letto, confermato e sottoscritto in via telematica

TIM S.p.A.

SLC CGIL

FISTEL CISL

UILCOM UIL

UGL Telecomunicazioni

Coordinamento Nazionale RSU TIM

SEGRETERIE NAZIONALI E TERRITORIALI	FAVOREVOLE	CONTRARIO
SLC-CGIL	X	
FISTel-CISL	X	
UILCom-UIL	X	
UGL Telecomunicazioni	X	